

MASSIMA

T.A.R. Lombardia sez. I - Brescia, 13/10/2015, n. 1305

PARTECIPAZIONI STATALI E IMPRESE PUBBLICHE - Società a partecipazione pubblica

L'uscita di un ente pubblico dalle società che gestiscono servizi pubblici è possibile e allo stesso tempo necessaria, quando gli enti pubblici ritengano ormai venuto meno il collegamento con le funzioni amministrative (sia l'art. 3 comma 27, l. n. 244 del 2007 sia l'art. 1 comma 611, l. n. 190 del 2014 collegano le partecipazioni azionarie al perseguimento delle finalità istituzionali e per quanto riguarda i servizi pubblici la prima norma è specifica nel chiedere il rispetto dei livelli di competenza).

Fonte:

Foro Amministrativo (II) 2015, 10, 2577